

DOMANDA:

Società italiana riceve fattura da agenzia di viaggio svizzera, in fattura non è addebitata IVA, quale è il comportamento da assumere in quest'altro specifico caso?

RISPOSTA:

Tenuto conto che l'articolo 307, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE afferma che le prestazioni delle agenzie di viaggio, nel caso in cui operino nell'ambito del regime speciale ("pacchetti turistici"), si considerano effettuate nel Paese di stabilimento delle stesse, il soggetto italiano, riguardo a tali prestazioni, NON ha obblighi di autofatturazione.

Nel caso in cui, invece, l'Agenzia di viaggio operi nell'ambito del regime ordinario (come accade, ad esempio, per il servizio di biglietteria ferroviaria o aerea), occorre esaminare la prestazione sottostante (nel caso dell'esempio: trasporto di persone).

Ove quest'ultima sia resa da soggetto stabilito in Italia, allora non sorge l'obbligo di particolari adempimenti in capo all'impresa acquirente; ove, invece, la prestazione sia svolta da soggetto non stabilito in Italia, sorge l'obbligo di espletare la procedura del reverse charge riguardo alla tratta italiana del trasporto di persone.